



VALERIO MARCHESINI
NOTAIO

Repertorio n. 529

Raccolta n. 276

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

Registrato a Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

il 22/02/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tredici del
mese di febbraio, alle ore dieci e quindici minuti

al n. 4304

13 febbraio 2024

In Todi (PG), Via Cesia n. 65, presso la sede dell'
l'associazione di cui in appresso -

Innanzi a me **Valerio Marchesini**, Notaio in Deruta
ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di
Perugia

è presente

VENTURI MARIELLA nata a Todi (PG) il 2 settembre
1946 (cod.fisc. VNT MLL 46P42 L188Z), residente a
Montecastello di Vibio (PG), Via degli Olivi n. 4.

Detta comparente, della cui identità personale io
Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo,
giorno ed ora è riunita l'assemblea dell'Associazione
"MI FIDO DI TE ONLUS" (di seguito anche

"Associazione"), con sede in Todi (PG), Via Cesia
n.65, codice fiscale 94138980548 e partita Iva
03254200540, già Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale ed iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus tenuto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Umbria, Prot. 2011/17783, con

	decorrenza dal 22 dicembre 2011, iscritta nel Regi-	
	stro Regionale delle Persone Giuridiche al n.71/16	
	- Parte Prima e n.71/16 - Parte Analitica, con De-	
	terminazione Dirigenziale della Regione dell'Um-	
	bria n.3981 del 19 maggio 2016, per discutere e de-	
	liberare sul seguente	
	ordine del giorno	
	- Modifica dello statuto al fine di adeguarlo alle	
	disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cd.	
	Codice del terzo settore);	
	- Varie ed eventuali.	
	Mi chiede la comparente di redigere il verbale del-	
	l'assemblea straordinaria dell'Associazione.	
	Aderendo alla richiesta do atto che la comparente,	
	nella qualifica di Presidente del Consiglio Diret-	
	tivo, presiede la riunione ai sensi dell'art. 8)	
	del vigente Statuto, facendo constatare e dichia-	
	rando:	
	- che l'assemblea è stata convocata con avviso di-	
	ramato ai sensi di statuto in data 31 gennaio 2024	
	e si svolge in seconda convocazione, essendo anda-	
	ta deserta la prima convocazione;	
	- che per il Consiglio Direttivo sono presenti Ven-	
	turi Mariella, come sopra generalizzata, Presiden-	
	te, e Ferri Silvia nata a Terni il 14 dicembre	

	1983 (cod.fisc. FRR SLV 83T54 L117E), Consigliere;	
	- che sono presenti, personalmente e per delega, i	
	soci specificamente indicati nel prospetto che si	
	allega al presente atto sotto la lettera "A" , omes-	
	sane lettura per dispensa datami dalla comparente;	
	- che sono integrati i quorum richiesti dal vigen-	
	te statuto in relazione all'ordine del giorno par-	
	te straordinaria.	
	Accertata identità e legittimazione dei presenti	
	il Presidente dichiara validamente costituita l'as-	
	semblea straordinaria e passa ad illustrare l'ordi-	
	ne del giorno richiamando l'attenzione sulle no-	
	vità normative introdotte dal D.Lgs. 3 luglio 2017	
	n. 117 in materia dei cd. "Enti del Terzo Settore"	
	(di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "Co-	
	dice").	
	Attraverso tale Codice il Legislatore Nazionale ha	
	inteso riordinare la disciplina dettata in favore	
	degli enti no profit, riunendo gli enti di diritto	
	privato senza scopo di lucro e aventi finalità ci-	
	viche, solidaristiche e di utilità sociale nell'u-	
	nica categoria degli Enti del Terzo Settore; al-	
	l'uopo è stata prevista la creazione di un nuovo	
	registro in cui gli stessi dovranno essere iscrit-	
	ti, ovvero il Registro Unico degli Enti del Terzo	

		Settore (di seguito "RUNTS").	
		Al fine di poter perfezionare il procedimento di i-	
		scrizione dell'Associazione al RUNTS, come Ente	
		del Terzo Settore, la base associativa si è deter-	
		minata ad adeguare lo Statuto alle vigenti prescri-	
		zioni introdotte dal D.Lgs. 117/2017.	
		Per tale ordine di ragioni è stato predisposto un	
		nuovo statuto che meglio specifica i riferimenti	
		normativi regolanti la vita dell'Associazione ed a-	
		degua l'assetto organizzativo alle disposizioni	
		dettate dal Codice del Terzo Settore.	
		Su richiesta del Presidente il sottoscritto Notaio	
		dà lettura del nuovo testo dello statuto sociale	
		sottoposto ad approvazione assembleare, con le mo-	
		difiche sopra esposte.	
		Lo statuto letto si compone di n. 32 (trentadue)	
		articoli e si allega al presente atto sotto la let-	
		tera "B" , affinché ne costituisca parte integrante	
		e sostanziale, ed è così composto:	
		- art. 1) costituzione;	
		- art. 2) sede e durata;	
		- art. 3) assenza scopo di lucro - divieto di di-	
		stribuzione utili;	
		- art. 4) finalità;	
		- artt. da 5) a 11) associati - volontari - lavoro	

	retribuito;	
	- artt. da 12) a 24) organi dell'associazione;	
	- artt. 25) e 26) patrimonio dell'associazione;	
	- artt. 27), 28) e 29) scritture contabili e bilan-	
	cio;	
	- artt. 30) e 31) scioglimento dell'associazione e	
	devoluzione patrimonio ad altri ETS;	
	- art. 32) disposizioni finali.	
	Il Presidente propone altresì di lasciare invaria-	
	to l'attuale indirizzo della sede.	
	Terminata la lettura dello statuto, non essendovi	
	interventi, l'assemblea, all'unanimità e con voto	
	espresso per alzata di mano	
	delibera	
	1) di approvare il nuovo testo dello statuto illu-	
	strato, come sopra letto e risultante dalla stesu-	
	ra già allegata sotto la lettera "B" al presente	
	atto; nonché di confermare l'attuale indirizzo del-	
	la sede in Todi (PG), via Cesia n. 65;	
	2) di dar mandato al Presidente del Consiglio Di-	
	rettivo e in caso di suo impedimento a qualsiasi	
	altro membro del Consiglio stesso,	
	- di trasmettere alle Autorità Amministrative il	
	nuovo testo statutario e di compiere altresì qual-	
	siasi ulteriore atto e adempimento inerente e con-	

	seguente al presente deliberato	
	- di curare tutte le pratiche e formalità relative	
	all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Uni-	
	co degli Enti del Terzo Settore,	
	con facoltà di compiere ogni attività istruttoria,	
	ricognitiva, accessoria necessaria o anche solo op-	
	portuna perché siano attestati e documentati tutti	
	i requisiti di legge per conseguire detta iscrizio-	
	ne nonché per eseguire qualsiasi eventuale comuni-	
	cazione dovuta agli attuali Registri di competenza;	
	3) di dar mandato al Presidente pro tempore del	
	Consiglio Direttivo per apportare all'allegato sta-	
	tuto modifiche, aggiunte e soppressioni che fosse-	
	ro richieste dai competenti Uffici civili o fisca-	
	li ai fini in particolare di iscrizioni in Regi-	
	stri, albi, elenchi previsti dalla legge.	
	Non essendoci altri argomenti da trattare nella	
	parte straordinaria il presente verbale viene chiu-	
	so alle ore undici e venti minuti.	
	Ai fini fiscali il presente verbale è esente da im-	
	posta di registro ed imposta di bollo ai sensi del-	
	l'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.	
	Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto,	
	redatto in parte con mezzi di videoscrittura da	
	persona di mia fiducia e completato di mio pugno,	

Alt. "A"
N. 276

SOCI PRESENTI ASSOCIAZIONE MI FIDO DI TE ONLUS

Venturi Mariella	Venturi Mariella
Silvia Ferri	Silvia Ferri
Roberto Ansuini	Per delega Giuseppe Passamonti
Mascelloni Martina	Hostielli
Spurio Passamonti Ilaria	Giuseppe Passamonti

Venturi Mariella

Valu M...



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MI FIDO DI TE ETS"
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (d'ora in avanti anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modifiche, l'Associazione denominata: "MI FIDO DI TE ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla denominata: "MI FIDO DI TE ETS".

ART. 2) SEDE LEGALE E DURATA

L'Associazione ha sede legale nel Comune di TODI (PG) all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

4.1 L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi di prestazioni di lavoro retribuito e/o dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4.2 In particolare l'Associazione ha lo scopo di prestare assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei pazienti affetti da Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) con patologia riconosciuta dalle autorità mediche competenti e dei loro familiari.

4.3 L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

B) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
C) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
D) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

E) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

F) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

G) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

H) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

I) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

L) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

4.4 L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire:

- attività di divulgazione e sensibilizzazione attraverso lo svolgimento di attività pubblicistica ed editoriale, delle attuali conoscenze scientifiche sui DNA in oggetto e sulle possibilità terapeutiche;

- promozione della visibilità e del riconoscimento dei DNA a livello sanitario ed istituzionale, affinché si attivino misure economiche, legislative e di assistenza sociale e/o socio sanitaria e per l'inserimento e la tutela in ambito lavorativo dei soggetti affetti da tale patologia;

- informazione, prevenzione e sensibilizzazione

della popolazione, anche presso gli istituti scolastici, attraverso l'organizzazione, in collaborazione con specialisti e luminari del settore, di congressi, seminari, workshop, convegni, tutti mirati all'approfondimento di varie tematiche relative ai DNA e attraverso l'istituzione di una apposita news-letter;

- corsi di formazione nei confronti di pazienti, dei loro familiari e nei confronti di altri soggetti, anche professionisti, mediante l'istituzione e l'organizzazione di corsi di perfezionamento e la sottoscrizione di convenzioni con le università per il cofinanziamento di borse di dottorato di ricerca;

- opere di sostegno attraverso azioni di volontariato e/o supporti economici a sostegno di centri che operano senza finalità di lucro, costituiti o costituendi, deputati al trattamento dei DNA;

- sostegno gratuito agli interessati e ai loro familiari attraverso l'istituzione di un servizio di ascolto telefonico, di gruppi di sostegno, di gruppi di auto aiuto, attraverso la diffusione di materiale informativo;

- favorire il rapporto diretto tra pazienti e familiari di pazienti, per uno scambio di esperienze e/o informative sull'iter dei DNA vissuto e vivendo.

4.5 L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si potrà anche avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, at-

tività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, di propri associati o di terzi, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore con particolare riferimento all'art. 16.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'Associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, società ed altri soggetti che dichiarino nella domanda di ammissione di:

a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel li-

bro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATO

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i

termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9) del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il

pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D.Lgs. 117/2017.

All'Assemblea Ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a) discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall'ultimo comma del successivo art. 17);

c) eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;

d) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

g) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;

h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25) del Codice del Terzo Settore.

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con preavviso di almeno otto giorni in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dal-

la chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del Codice Civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/5 (tre quinti) degli associati in prima convocazione e con la presenza dei 2/5 (due quinti) degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di-

spari di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque), eletti dall'Assemblea degli associati e resta in carica per tre esercizi. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24).

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- e) delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del Codice del Terzo Settore e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- f) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g) delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- h) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- i) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- m) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice-Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma secondo dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma primo, del Codice del Terzo Settore o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, comma settimo del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si

applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24) RIUNIONI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'ecedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi, nello svolgimento di attività

di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;

g) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione;

i) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 26) INTRAMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e seguenti del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario

dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14) del Codice del Terzo Settore - o se facoltativamente deliberato dai propri organi - l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale - secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14) del Codice del Terzo Settore.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma primo, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Firmato: Venturi Mariella

" : Valerio Marchesini